

COMUNE DI FURTEI

Provincia del Medio Campidano

Via Circonvallazione n. 29 – tel. 0709303734 – 0709303726 - fax 0709305035

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

Ordinanza Sindacale n.3/2013 Del 11.01.2013	Prot. n. 275 del 11.01.2013	Oggetto: Trattamento antilarvale processionaria del pino nel Comune di Furtei, in località Arega Prammas in data 15.01.2013
--	--	--

IL SINDACO

VISTA la comunicazione della Provincia del Medio Campidano n° 461 del 09.01.2013, di cui al nostro protocollo n. 214 del 09.01.2013 relativa al trattamento antilarvale che si terrà in data 15.01.2013 alle ore 09:30 **in località Arega Prammas** proprietà del Sig. Cabua Mariano.

CONSIDERATI i rischi per la salute umana, in quanto tale parassita può essere causa di inconvenienti sanitari per le persone che risiedono o si soffermano nell'area interessata da tale fenomeno, essendo le setole delle larve fortemente irritanti per le mucose e gli occhi, per il rilascio di sostanze tossiche ad effetto urticante;

RITENUTO, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa;

PRESO ATTO che tale intervento si effettuerà in data 15.01.2013 presumibilmente dalle ore 09:30;

RITENUTO indispensabile rispettare, durante le operazioni di disinfestazione alcune prescrizioni al fine di evitare pericoli per la salute pubblica;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

ORDINA

In data 15.01.2013, in località Arega Prammas, in agro di Furtei, nelle zone sottoposte a trattamento di disinfestazione antilarvale processionaria del pino, le seguenti prescrizioni:

- Divieto di consumo ortaggi, frutta etc. eventualmente coltivati in terreni o giardini limitrofi ai siti di intervento per almeno 20 giorni dalla data di disinfestazione, con consumo successivo previo accurato lavaggio;
- Divieto di effettuare trattamenti in presenza di vento;
- Divieto di circolazione, transito e stazionamento di persone e/o automezzi (quali autovetture, mezzi agricoli ecc.) per tutta la durata del trattamento e nelle 48 ore successive alla fine del trattamento;
- Divieto di transito e pascolo di bestiame per tutta la durata del trattamento e nelle 48 ore successive alla fine del trattamento;
- L'adozione di tutte le misure atte a ridurre il più possibile il rischio da "effetto deriva";
- Di comunicare alla popolazione interessata le informazioni riguardanti il periodo in cui sono previsti gli interventi, le zone interessate, i prodotti fitosanitari che verranno utilizzati e i tempi di rientro;

- Durante il trattamento e per il tempo di rientro deve essere esposta, all'ingresso del fondo trattato, opportuna segnaletica indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate (DPI), recante la dicitura: “ATTENZIONE AREA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI” indicando la data di inizio e fine trattamento. Qualora l'etichetta del fitofarmaco non riporti il tempo di rientro questo dovrà essere di almeno 48 ore;
- Di rispettare le prescrizioni previste per le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano e per le aree protette; di tutelare le altre zone sensibili, quali abitazioni, allevamenti di bestiame, corsi d'acqua e strade aperte al traffico;
- Alla Polizia Locale di vigilare durante l'intervento di disinfestazione affinché si rispettino le specifiche misure individuate per garantire la salvaguardia della salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente.

AVVISA

I trasgressori, che in caso di inadempienza della presente ordinanza si procederà ai sensi della l. 689/81, all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 come disposto dal comma 1 bis dell'art. 7 bis del T.U. 267/2000 come introdotto dal D.L. 31/03/2003 n.° 50 (*articolo introdotto dall'articolo 16 legge n. 3 del 2003*) nonché le sanzioni previste dal Codice della Strada;

- L'ufficio di Segreteria è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune nonché nei modi consueti di diffusione;
- Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241 si avverte che il Responsabile del procedimento del presente atto è l'Agente di P.L. Orsola Zuddas;
- si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque via abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari;.

LA PRESENTE VA NOTIFICATA:

- ❖ ALLA PREFETTURA DI CAGLIARI;
- ❖ UFFICIO CPAI PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO;
- ❖ AL SERVIZIO IGIENE URBANISTICA, EDILIZIA DELLA ASL N. 6 DI SANLURI (VS);
- ❖ ALLA STAZIONE CARABINIERI DI FURTEI (VS);
- ❖ ALLA POLIZIA LOCALE DI FURTEI (VS);
- ❖ ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE.

Furtei 11.01.2013

IL SINDACO
Dott. Luciano Cau